



Tribunale Ordinario di Ferrara

Il GD

In esito alla udienza di comparizione delle parti del 20.2.24,

premesso che la proposta prevede il pagamento dei creditori per mezzo della liquidazione della quota di immobile non strumentale e la continuazione della attività di impresa di trasportatore per quattro anni con devoluzione alla procedura dei ricavi della attività detratto quanto necessario per il pagamento dei costi correnti e del proprio mantenimento; il pagamento falcidiato dei privilegiati; il rispetto della APR nei limiti del valore di liquidazione e la distribuzione dell'ulteriore attivo con la RPR;

che i punti critici di tale proposta sono costituiti dalla assenza della attestazione specifica ex art. 75 comma 2 CCI, che preclude la soddisfazione falcidiata dei privilegiati, e dalla quantificazione del valore di liquidazione ex art. 84 comma 6 CCI, applicabile al concordato minore grazie al richiamo di cui all'art. 74 comma 4 CCI ed in assenza di incompatibilità: infatti il ricorrente quantifica il valore di liquidazione (da intendersi come limite aritmetico entro cui obbligatoriamente applicare la APR, unica regola di distribuzione della alternativa liquidatoria) come composto dal valore di vendita del cespite immobiliare e dell'automezzo oltre che alle giacenze attive di depositi bancari, escludendo la ipotesi di una continuazione almeno per tre anni (limite temporale definito in base ai tempi della esdebitazione nella liquidazione controllata) della attività di impresa;

che tale esclusione che non appare prudentiale, potendo pregiudicare la verosimiglianza del giudizio di convenienza -rectius di mancata deteriorità-, essendo preferibile formulare il giudizio con riferimento alla ipotesi di liquidazione controllata con prosecuzione dell'attività per 3 anni e senza dismissione del camion quale bene strumentale;

che infatti non può affatto escludersi la possibilità di una liquidazione controllata in cui il debitore prosegua la attività, poiché proprio con la stessa egli può, sia pure parzialmente, pagare i propri creditori, spettando al liquidatore il controllo circa la redditività di tale attività, cui deve essere posto termine laddove essa non generi flussi positivi ma, anzi, generi ulteriori costi non pagati;

che nel caso de quo è lo stesso piano industriale e finanziario, facente parte della proposta e giudicato fattibile dal Gestore, che consente di affermare che la prosecuzione della

attività consenta di generare redditi che la liquidazione controllata acquisirebbe come entrate future, essendo difficilmente opinabile che per la liquidazione controllata non operi il disposto di cui all'art. 142 comma 2 CCI, di cui peraltro è espressione l'art. 268 comma 4 CCI laddove prevede limiti alla acquisizione di crediti futuri, implicitamente ammettendo che la regola generale è quella della acquisizione de plano;

ritenuto che spetti al giudice di ufficio verificare il rispetto dei criteri di corretta applicazione della possibilità prevista dall'art. 84 comma 6 CCI con riferimento ai piani in continuità e di conseguenza la corretta indicazione del valore di liquidazione (che, se quantificato in misura deteriore a quanto possibile pregiudica i diritti dei creditori), nonché che la prospettiva liquidatoria sia prospettata correttamente ai creditori affinché essi possano compiutamente valutare la convenienza della proposta ed eventualmente al giudice sia consentito il controllo della stessa in caso di eventuale opposizione ai sensi dell'art. 80 primo comma seconda parte CCI;

che pertanto allo stato la proposta non risulta ammissibile per i profili sopra evidenziati;

assegna termine di giorni 10 per la allegazione della attestazione di cui all'art. 75 comma 2 CCI e per la eventuale modifica della proposta e della relazione sia sotto il profilo della quantificazione del valore di liquidazione sia ai fini della possibile applicazione della RPR che al fine della valutazione della convenienza.

Si comunichi al ricorrente ed al gestore a mezzo della Cancelleria.

Ferrara, 21/02/2024

Il Giudice
Dott.ssa Anna Ghedini